



Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 28 ottobre 2016

*Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
ordina:*

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 4 aprile 2007¹ sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

Le voci di tariffa 2204.2941, 2204.2942 e 3824.9098 sono sostituite dalla versione qui appresso:

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
2204. 22 41 22 42 29 43 29 44	Vini per la lavorazione industriale, bianchi o rossi	per l'ulteriore lavora- zione, diversi dalla fabbricazione di bevande alcoliche	4.—
3824. 99 99	Preparazioni a base di caolino (slurry)	per l'ulteriore lavorazione	—03

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

28 ottobre 2016

Dipartimento federale delle finanze:
Ueli Maurer

¹ RS 631.012

